



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NAPOLI

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>ABBAGNANO</u>	<u>FORTUNATO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>TAMMARO</u>	<u>ALFREDO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ESPOSITO</u>	<u>LIANA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 9584/2017  
depositato il 31/07/2017.

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 973273/12448 TARI 2014  
contro:  
COMUNE DI NAPOLI  
C.SO A.LUCCI 80100 NAPOLI

proposto dal ricorrente:

**[REDACTED]**  
**[REDACTED]**

difeso da:

CINQUE ALBERTO  
VIA S MARIA AI MONTI N 378 80141 NAPOLI NA

*Alfredo R*

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 9584/2017

UDIENZA DEL

29/11/2017 ore 09:00

N°

*625*

PRONUNCIATA IL:

*29 NOV. 2017*

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

*23 GEN. 2018*  
Il Segretario

*[Signature]*

*[Signature]*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso iscritto al n.9584/2017 tempestivamente notificato e depositato il 20.01.2017, **DEAM SAS DI A. DE ANGELIS & C.**, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Cinque, conveniva in giudizio il Comune di Napoli avverso l'avviso di accertamento ed avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni relative al tardivo pagamento della TARI anno 2014 con riferimento ai locali siti alla via **Alessandro Manzoni 239**

La ricorrente deduceva:

1. l'irregolarità della procedura di riscossione del tributo rappresentando che il Comune, nonostante esplicita sollecitazione, non aveva provveduto ad inviare l'avviso di pagamento funzionale a determinare il numero delle rate e le relative scadenze; aggiungeva a tal riguardo, nelle memorie illustrative, che ulteriore argomento a sostegno dell'assunto era la stessa legge 147/2013 che al c.689 configurava quale obbligo a carico degli enti impositori l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati; la predetta norma, si assumeva, aveva una precipua *ratio*, in un momento storico caratterizzato da significativi cambiamenti normativi e più precisamente dal passaggio dalla TASI alla TARSU. Si aggiungeva, altresì, che, in relazione all'anno 2014, il Comune aveva modificato, per ben tre volte, la data di pagamento del tributo;
2. la carenza di motivazione in particolare la violazione dell'art.7 legge 212/2000 e la mancata indicazione del titolo della pretesa.

Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli sostenendo, con pluralità di argomentazioni, l'infondatezza del ricorso chiedendone per tale ragione il rigetto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce delle risultanze in atti sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso.

Al riguardo appare decisiva la circostanza che il c.69 della Legge di stabilità 2013 configuri la Tasi, al pari di quanto in passato previsto per la TARSU, non quale tributo da pagarsi in autoliquidazione ma da riscuotere d'ufficio previo l'invio di modelli precompilati senza che, a contrariis, possa farsi leva sul fatto che la normativa presuppone l'emanazione dei decreti direttoriali delle Finanze. Peraltro, anche laddove volesse accedersi ad una diversa interpretazione della normativa, ritenendo che il tributo vada riscosso in autoliquidazione non può non tenersi conto, da un lato, della diversa regolamentazione prevista in materia di TARSU e quindi delle difficoltà esegetiche poste

Allo Tanno



dalla nuova normativa e, dall'altro, del fatto che, nel caso di specie, il contribuente aveva avanzato espressa richiesta dei modelli precompilati per via telematica con conseguente onere per il Comune, proprio in un'ottica collaborativa con il contribuente, di inviare la relativa documentazione al fine di semplificare la procedura di riscossione.

L'assenza di una consolidata giurisprudenza sulla questione trattata integra le eccezionali ragioni legittimanti la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Napoli in data 29 novembre 2017

Il Relatore

Alfredo Temmerio

Il Presidente

